

Accertamento e riscossione: le proroghe del DL 3/2021

15 Gennaio 2021

Prorogato sino al 31 gennaio 2021 il periodo di sospensione del pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, e delle verifiche di regolarità fiscale da parte della P.A. per pagamenti superiori a 5.000 euro.

È quanto disposto dal **Decreto Legge n. 3/2021** recante *“Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.11 del 15-01-2021*, attualmente all’esame del Parlamento (DDL 2862/C).

Sulle ultime misure in tema di riscossione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet alcune **FAQ riepilogative** sui termini di pagamento e sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, ivi comprese la “rottamazione-^[1]___ ed il cd. “saldo e stralcio” ^[2]___.

In particolare, il D.L. 3/2021 prevede:

- la notifica^[3]___ dopo il 1° febbraio 2021 e fino al 31 gennaio 2022 degli atti di:
 - accertamento
 - contestazione
 - irrogazione delle sanzioni
 - recupero dei crediti di imposta
 - liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione

per i quali i **termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020.**

Sempre **con effetto dall’8 marzo 2020, il provvedimento conferma che non si procede all’invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni**, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma **la cui notifica avverrà dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022**. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. *“avvisi bonari”*, di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972).

In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la **proroga di tredici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento**^[4]___.

Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo

compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto^[5].

- **la proroga^[6] sino al 31 gennaio 2021** del termine finale del periodo di sospensione (che parte dal 8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:
 - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
 - avvisi di addebito emessi dall'INPS;
 - atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;
 - ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2021, ma restano salve le rateizzazioni richieste entro tale data (*cfr.* FAQ n.3-10-11).

- **la conferma della validità degli atti** e dei provvedimenti adottati, e degli adempimenti svolti dall'**agente della riscossione** nel periodo che va dal **1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021** (entrata in vigore del decreto legge 3/2021).

Il DL 3/2021 interviene altresì sulle **verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro**, nei confronti dei **beneficiari** di tali pagamenti, che siano **destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo** (ai sensi dell'art.48*bis* del DPR 602/1973).

In particolare, la **sospensione di tali verifiche** (già operante dall'8 marzo 2020), viene **estesa sino al 31 gennaio 2021**.

Le verifiche già effettuate prima dell'8 marzo 2020 sono prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art.72-*bis* del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in

favore del beneficiario (*cfr.* anche FAQ n.20)^[7].

Inoltre, si ricorda che il D.L. Ristori (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella legge 176/2020) ha **prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine** per il pagamento delle **definizioni agevolate** della **"rottamazione-ter"** e del **"saldo e stralcio"**, le cui **rate residue non saldate nel 2020** dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (*cfr.* l'art.68, co.3, del D.L. 18/2020,

convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 – cd. **"Decreto Cura Italia"**)^[8].

I soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle **somme scadute nel 2019**, possono presentare la **domanda di rateizzazione** per le somme ancora dovute (ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 – cfr. FAQ n. 5-6-7-8) ^[9].

SCADENZE	FONTE	
cartelle di pagamento avvisi di accertamento esecutivi AdE ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA avvisi di addebito INPS atti di accertamento AdD ingiunzioni di pagamento ed atti di accertamento esecutivi degli enti locali per entrate tributarie e per patrimoniali	28 febbraio 2021	Decreto Legge 3/2021
saldo e stralcio rottamazione ter pagamento delle rate in scadenza nel 2020*	1° marzo 2021	Decreto Legge n. 137/2020, convertito nella L. n. 176/2020 (cd. “Decreto Ristori”)

**Non sono previsti i 5 giorni di tolleranza , di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018*

[1]
___ Art. 3, co. 2, lettera b) e 23, e all’art. 5, co. 1, lettera d), del DL n.119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, nonché all’art. 16-bis, co.1, lettera b), n. 2 del DL n.34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019,

[2]
___ Art. 1, co.190, della legge n.145/2018.

[3]
___ L’art. 1, comma 1 del DL 3/2021 modifica l’art.157 del DL 34/2020 (cd. *D.L. Rilancio*) convertito con modifiche nella legge 77/2020.

[4]
___ Cfr. l’art.157, co.3, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020). Si tratta delle somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2018 e di quelli formali delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e nel 2018.

[5]
___ Cfr. l’art.157, co.4, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020).

[6]
___ L’art. 1, comma 2 del DL 3/2020 modifica l’art. 68, co.1 del DL 18/2020 (cd. *D.L. Cura Italia*) convertito con modifiche nella legge 27/2020.

[7]
___ Cfr. art.1, co.4, del D.L. 3/2021 e l’art.153 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” – [ID N. 41108](#) del 24 luglio 2020.

[8] Cfr. ANCE *“Conversione in legge del D.L. 137/2020 – cd. “D.L. Ristori” – Misure fiscali d’interesse”* – [ID n.43003](#) dell’ 8 gennaio 2021. Cfr. anche *“DL Cura Italia” convertito in legge – Il dossier dell’ANCE sulle misure fiscali* – [ID n. 40023](#) del 13 maggio 2020.

[9] Cfr. l’art.154 del citato D.L. 34/2020 e l’art.68, co.3-*bis*, del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.

43112-FAQ riepilogative.pdf[Apri](#)

43112-Decreto Legge n_ 3_2021.pdf[Apri](#)